

# Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza

a norma del:

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e decreto Legislativo n° 51 del 2018;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Codice in materia di protezione dei dati personali così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Linee Guida n. 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB)
- Provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010  
**approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

### **CAPO II - SOGGETTI**

- Art. 5 – Titolare
- Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti
- Art. 7 – DPO (Data Protection Officer)
- Art. 8 – Delegati al trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
- Art. 10 – Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 11 – Modalità di raccolta e di trasmissione dei dati personali
- Art. 12 – Conservazione dei dati personali e richiesta di acquisizione delle registrazioni
- Art. 13 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 14 – Informativa
- Art. 15 – Comunicazione e diffusione dei dati personali
- Art. 16 - Utilizzo di particolari sistemi mobili (Bodycam) e di altri strumenti di videoripresa (Droni)
- Art. 17 – Diritti dell'interessato

### **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**

- Art. 18 – Sicurezza dei dati personali
- Art. 19 – Accesso alla centrale di controllo e sistemi di protezione dei dati
- Art. 20 – Accesso agli impianti e credenziali

### **CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

- Art. 21 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

### **CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 22 – Tutela

### **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti
- Art. 24 – Obblighi di preventivo esame
- Art. 25 – Norme di rinvio

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo n° 51 del 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, delle Linee Guida n.3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP) ed in osservanza delle disposizioni del Garante della privacy ed in particolare del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza, deve prevedere un esame preliminare atto ad individuare le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre al minimo il rischio per i soggetti interessati, cioè per coloro che possono essere oggetto delle riprese e delle registrazioni. A seguito dell'esame preliminare con individuazione delle misure organizzative e tecniche necessarie a ridurre il rischio per i soggetti interessati, dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti posti in essere a mezzo degli impianti di videosorveglianza, considerato che i trattamenti, per l'uso delle tecnologie applicate, presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In base alle nuove normative in vigore, l'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

La valutazione di cui sopra contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza ed i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali ed il rispetto delle normative in vigore a tutela della privacy.

Ove, a seguito della valutazione d'impatto, risulti un rischio residuo elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il titolare o il Delegato per i trattamenti possono consultare il Garante per la privacy, facendo richiesta di parere preventivo riguardante la legittimità dei trattamenti.

In base al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, devono essere sottoposti a verifica preliminare del Garante i trattamenti posti in essere da sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati dei soggetti interessati in particolare con dati biometrici o sulla base del confronto della relativa immagine con una precampionatura dei soggetti preconstituita rispetto alla rilevazione, o nel caso di sistemi di sorveglianza c.d. intelligenti, cioè che sono in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti anomali dei soggetti ripresi.

3. In particolare il presente regolamento:
  - a. individua gli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe di proprietà del Comune di Castel Gandolfo o da esso gestiti;
  - b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente, necessario e proporzionato trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Gli impianti di videosorveglianza attualmente installati sul territorio comunale: riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

- d. consentono unicamente riprese video;
- e. sono gestiti dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina sia l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza attualmente installato sul territorio comunale, sia l'utilizzo dell'impianto di lettura targhe, che quello riguardante eventuali future implementazioni degli impianti e degli apparati stessi di videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Castel Gandolfo è attualmente composto da telecamere di contesto fisse e mobili e lettura targhe fisse.

Tutti gli apparati devono essere dotati di certificazione attestante la conformità alle leggi e alle normative vigenti (esempio: immissione sul mercato, marcatura CE...etc.), e devono soddisfare i

requisiti previsti dalle leggi vigenti in ambito di tutela della Privacy con espresso riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed al D.Lvo 101/2018 contenente le normative di attuazione di quanto previsto nel GDPR con conseguente abrogazione delle precedenti norme del codice della Privacy introdotte dal D.Lvo 196/2003 che sono in contrasto con le disposizioni del GDPR stesso. Si dovrà, inoltre, far riferimento anche al D.Lvo 51/2018 che attua la direttiva dell'Unione Europea 680/2016 che si applica ai trattamenti svolti dalle Autorità ai fini di prevenzione, indagine, accertamento / perseguimento dei reati e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica ed alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB).

La sala di regia, locata presso Il Comune è dotata di postazione operatore/workstation opportunamente dimensionata.

L'operatore in sala regia, al fine di poter controllare al meglio le aree sensibili del territorio comunale, può interagire con il sistema (previa autenticazione di login e password) visualizzando le immagini in tempo reale e/o su registrazione delle telecamere di contesto.

Il sistema di rilevazione della targa dei veicoli in transito è costituito da telecamere poste ai varchi di accesso del territorio comunale, ai fini della sicurezza urbana.

La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

L'eventuale utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per "*Codice*", il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, oggi abrogato ed integrato con il Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle Disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
2. per "*Regolamento*", il Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
3. per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
4. per "*banca dati*", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
5. per "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
6. per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
7. per "*titolare*", l'Ente Comune di Castel Gandolfo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
8. per "*Delegato per i trattamento dei dati personali*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare che tratta i dati personali per conto del titolare;
9. per "*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo alla supervisione della installazione e della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
10. per "*DPO*" si intende il soggetto con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi che ha il compito di organizzare il trattamento dei dati posti in essere dal Comune nel rispetto delle normative sulla privacy e di vigilare sull'osservanza delle normative stesse;
11. per "*soggetti autorizzati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Delegato per i trattamento dei dati personali;

12. per *“interessato”*, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
13. per *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
14. per *“diffusione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castel Gandolfo dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 *“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Castel Gandolfo. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
  - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di *“sicurezza urbana”* di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
  - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
  - c. vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
  - d. tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
  - e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
  - f. monitorare i flussi di traffico;
  - g. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Castel Gandolfo non è di tipo *“integrato”*, in quanto la Polizia di Stato, i Carabinieri e altre Forze di Polizia differenti dalla Polizia Locale, non possono accedere direttamente alla visione in diretta e alle registrazioni delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe. Il sistema costituisce comunque strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia su tutto il territorio, in quanto ove siano ritenute necessarie ai fini di indagini e di repressione e/o prevenzione di attività criminose, anche altre forze di Pubblica Sicurezza, possono chiedere copia delle immagini videoregistrate al Delegato per i trattamenti della videosorveglianza di seguito denominato anche solo Delegato. Tutte le richieste e le conseguenti estrazioni delle immagini, ove autorizzate, vengono appuntate su un apposito registro che viene conservato presso il Comune, ovvero protocollate sul Protocollo Generale del Comune.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

### **Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Castel Gandolfo e collegati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Comune di Castel Gandolfo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy, così come modificato dal D.L.vo 101/2018.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Castel Gandolfo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità e proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza dei trattamenti, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
7. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi (sistemi c.d. intelligenti), rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.

## **CAPO II**

### **SOGGETTI**

#### **Art. 5 - Titolare**

1. Il Comune di Castel Gandolfo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Castel Gandolfo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b. effettua la richiesta di pareri preventivi e/o verifiche preventive al Garante, se ritenuti necessari;
  - c. nomina il Delegato per i trattamenti, il quale a sua volta nomina i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti;
  - d. nomina il DPO;
  - e. detta, in accordo con il DPO, le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - f. vigila insieme al DPO sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
  - g. nomina eventuali responsabili esterni dei trattamenti.

#### **Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti**

1. La gestione tecnica dell'impianto e della manutenzione sono affidati al Comandante della Polizia Locale.
2. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato. In caso di mancata comunicazione al Responsabile della gestione tecnica degli impianti dell'installazione di telecamere eterne al sistema di videosorveglianza, la responsabilità

della gestione delle telecamere stesse resterà in capo al dirigente che ha autorizzato l'installazione o al dirigente pro tempore della struttura interessata dall'installazione.

3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
  - a. supervisiona l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - b. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per il trattamento dei dati conseguente all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, anche tramite l'Amministratore dei Sistemi Informatici;
  - c. poiché la manutenzione delle telecamere e dell'impianto di videosorveglianza è demandata ad un soggetto esterno, quest'ultimo verrà nominato quale responsabile esterno dei trattamenti posti in essere nelle attività di manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

#### **Art. 7 - DPO (Data Protection Officer)**

Viene nominato dal titolare e affianca quest'ultimo nella gestione delle pratiche relative al trattamento dei dati.

In particolare il DPO ha il compito di:

1. informare il titolare ed i responsabili, nonché i soggetti autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di privacy;
2. se richiesto, fornire parere al titolare in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
3. cooperare con le autorità di controllo;
4. fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
5. consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

#### **Art. 8 – Delegati per il trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante della Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Titolare, sono designati quali Delegati per il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai Delegati e vengono espressamente individuati i trattamenti per i quali viene attribuita la delega. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. I Delegati effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I Delegati effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare e/o dal DPO, i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Comandante della Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Titolare, in qualità di Delegati per il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a. in collaborazione con il DPO, adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b. curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - c. collaborano con il DPO per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  - d. custodiscono le chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali potranno essere eventualmente custoditi i supporti contenenti le registrazioni, anche a mezzo di propri delegati.

#### **Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante della Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Titolare quali Delegati per i trattamenti di videosorveglianza, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni e le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente, sicuro e proporzionato trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti dell'Ente Comunale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare, dal DPO e dai Delegati per il trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 10 - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità**

1. Il titolare deve nominare espressamente quali Responsabili quei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) esterni al Comune di Castel Gandolfo e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

La nomina del Responsabile esterno dei trattamenti deve avvenire a mezzo di un contratto dallo stesso sottoscritto o di altro atto giuridico e deve disciplinare in modo tassativo l'oggetto dei trattamenti di cui il soggetto esterno è nominato responsabile.

In particolare l'atto di nomina deve individuare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale le disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e nelle successive norme di attuazione.

Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici e/o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti e/o le contitolarità ove risulti che vi sono più soggetti titolari dello stesso trattamento e nel caso di responsabilità esterna si dovrà provvedere all'apposita nomina contenente l'individuazione dei rispettivi ambiti di responsabilità.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Art. 11 - Modalità di raccolta e di trasmissione dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non devono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

La sala di regia (o centrale operativa) locata presso il Comune è dotata di una postazione operatore/workstation opportunamente dimensionata e configurata con monitor in alta definizione. L'operatore in sala regia può interagire con il sistema (previa autenticazione di login e password), monitorizzare i passaggi dei mezzi in tempo reale e/o su registrazione, visualizzare le telecamere di contesto al fine di poter monitorare così al meglio le aree sensibili del territorio comunale.

Le registrazioni possono essere scaricate dagli operatori se vi è la necessità, altrimenti si cancellano automaticamente dopo 7 giorni.

Sia il sistema di registrazione che di trasmissione delle immagini prevede l'utilizzo di sistemi di crittografia, quale misura di sicurezza per la tutela dei diritti del soggetto interessato.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Conservazione dei dati personali e richiesta di acquisizione delle registrazioni**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente per finalità di tipo sanzionatorio e probatorio anche in pendenza di condizioni di procedibilità e/o su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Delegato ai trattamenti, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
3. Le richieste di acquisizione delle registrazioni da parte delle forze di polizia devono essere appuntate in apposito registro indicante data ed ora della richiesta, nonché il riferimento alle immagini videoregistrate di cui si chiede l'acquisizione. Il registro cartaceo viene conservato presso il Comune di Castel Gandolfo.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. Nel caso di installazione di telecamere brandeggiabili, l'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avverrà nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa espressa autorizzazione dei soggetti interessati.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 14 - Informativa**

Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lvo 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una "misura necessaria", il Comune di Castel Gandolfo rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite l'apposizione di cartelli installati nei varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti e comunque collocati prima del raggio di azione della telecamera.

I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e devono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate e se sono trasmesse e/o accessibili alla Pubblica Autorità. I cartelli devono fare espresso riferimento all'informativa completa facilmente consultabile sul sito del Comune di Castel Gandolfo il cui indirizzo deve essere riportato sui cartelli stessi.

L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati;

Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Castel Gandolfo rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza eventualmente installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui sopra.

## **Art. 15 - Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da parte di Forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Codice e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 51/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **Art. 16 - Utilizzo di particolari sistemi mobili (Bodycam) e di altri strumenti di videoripresa (Droni)**

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, deve essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

Le videocamere devono essere contraddistinte da un numero seriale che deve essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firma la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non deve contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione deve essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

2. Spetta al capo reparto della pattuglia di Polizia Locale che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne dispone la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affidano tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvede alla sua consegna presso il Comando di appartenenza. Nel caso in cui non vi sia un capo pattuglia, è l'agente stesso a decidere in ordine all'attivazione del dispositivo in base ai criteri sopra indicati, consegnando la videocamera con le registrazioni all'Ufficiale responsabile del Comando di appartenenza o al Comandante della Polizia Locale, alla fine del servizio. In nessun modo l'operatore deve cancellare le immagini registrate ed archiviate sulla videocamera. Una volta consegnate al Comando di appartenenza, le riprese vengono scaricate sul server della sala comando e conservate per un periodo di 7 gg, dopodiché sono cancellate, fatta salva la possibilità di conservazione per un periodo maggiore nei casi espressamente previsti dall'art n. 12 che precede

3. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza, può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali. In ogni caso i dispositivi ed il loro utilizzo sono e devono essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ed al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione, di rilevamento e di conservazione delle immagini devono essere disciplinati con apposito provvedimento del Comandante al fine di garantire la conservazione delle immagini per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento dei fini istituzionali e la minimizzazione dei trattamenti con riferimento a soggetti estranei ad eventuali indagini e/o accertamenti.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

## **Art. 17 - Diritti dell'interessato**

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 11 e 12 del Regolamento.

- Termine per la risposta: per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, è di 1 mese, estensibile fino a 3 mesi nelle ipotesi di particolare complessità. Il titolare, i soggetti responsabili e/o il DPO devono comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
- Riscontro: il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità, e può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso.
- La risposta fornita dall'interessato: deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, deve utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
- Misure per agevolare l'esercizio dei diritti: il titolare del trattamento, i responsabili e/o il DPO devono agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura, sia tecnica che organizzativa, a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in ipotesi di esercizio dei diritti, il Delegato per i trattamenti ed il DPO sono tenuti a collaborare col titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
- Gratuità per l'esercizio dei diritti: l'esercizio dei diritti è, gratuito per l'interessato. Può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta Comunale.

#### Diritti dell'interessato:

##### **Diritto di accesso** (art. 15 del Regolamento)

- Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Tra le informazioni che il titolare, i responsabili e/o il DPO devono fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto ovvero, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

##### **Diritto di cancellazione o diritto all'oblio** (art.17 del Regolamento)

- Il diritto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per il titolare che ha trasferito i dati a soggetti terzi di informare della richiesta di cancellazione i suindicati soggetti che trattano i dati personali cancellati. L'interessato può chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

##### **Diritto di limitazione del trattamento** (art. 18 del Regolamento)

- E' esercitabile dall'interessato non solamente in ipotesi di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), ma anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).
- Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

##### **Diritto di opporsi al trattamento dei dati** (Art. 21 del Regolamento)

- L'interessato ha anche il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o ai responsabili nominati o al DPO anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV**

## **MISURE DI SICUREZZA**

### **Art. 18- Sicurezza dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento e dell'art. 25 del D. Lvo 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

### **Art. 19 - Accesso alla centrale di controllo e sistemi di protezione dei dati**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso la sala di controllo (Centrale Operativa) ubicata presso il Comune di Castel Gandolfo.  
I supporti informatici (client) devono essere posizionati all'interno della Centrale Operativa, in ambienti non accessibili da persone non facenti parte del Comune, protetti da porta con chiusura a chiave.
2. L'accesso alla Centrale Operativa e ai locali di archiviazione delle immagini è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, al DPO ed agli incaricati dei trattamenti, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Castel Gandolfo o soggetti autorizzati individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla centrale di controllo e ai locali di archiviazione delle immagini può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili e/o il DPO impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e/ dal DPO e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
7. Le registrazioni digitali hanno durata di 7 (sette) giorni, secondo quanto stabilito dai commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n° 11, così come convertito dalla Legge n° 38/2009 e si cancellano con programma di sovrascrittura automatico con il criterio circolare insito nell'apparato stesso.  
In caso di necessità i filmati possono essere riprodotti mediante copiatura e conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento.
8. Crittografia dei dati  
I dati che giungono ai server di memorizzazione della Centrale Operativa e del palazzo Comunale, devono essere salvati su quest'ultimo con sistema crittografico.

### **Art. 20 - Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento deve avvenire da postazioni dedicate situate presso la sala operativa del Comune. L'accesso ai dati deve essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Delegato per i trattamenti o da soggetto dallo stesso autorizzato.
2. Devono essere previsti diversi livelli di accesso in base alle credenziali che vengono attribuite in relazione ai compiti assegnati. Alcuni incaricati potranno solo visionare le immagini in diretta, altri potranno avere accesso alle registrazioni, intervenire sull'angolo di visuale e di puntamento delle telecamere, sullo zoom ed estrarre copia delle registrazioni, ove autorizzati dal Delegato per i trattamenti e da soggetti dallo stesso delegati.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, al DPO ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione. Gli accessi resteranno registrati per un periodo di almeno sei mesi.

## **CAPO V**

### **SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **Art. 21 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
  - a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
  - b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
  - c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono
  - a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali.

Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte del Comune, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- c. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- d. un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

## **CAPO VI**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 22- Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti**

1. L'implementazione dell'impianto di videosorveglianza è demandata al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di Videosorveglianza, sulla base di provvedimenti che ne avallano la scelta. Il presente regolamento si applicherà anche alle implementazioni degli impianti di videosorveglianza successive all'approvazione ed all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al Delegato per i trattamenti dei dati se soggetto differente rispetto al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, e/o al DPO l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

### **Art. 24 - Obblighi di preventivo esame**

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, integrato alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento e delle successive disposizioni di attuazione, e siano adottate idonee misure di sicurezza, fatto salvo quanto precisato all'art.1 comma 2 che precede.

### **Art. 25 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al D.Lvo 51/2018, al D.Lvo 101/2018 ed al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lvo 101/2018, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP), nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia. Il presente regolamento esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.